



*Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari – modifiche statutarie

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, convertito, con modificazioni, dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43;

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, ed in particolare l’articolo 10, comma 5;

VISTA la legge 11 novembre 2003, n. 310, recante “Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico - sinfoniche e attività culturali;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 ed in particolare l'art. 11;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto della Fondazione Lirico - Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nel testo approvato con D.M. 29 dicembre 2014;

VISTA la delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari in data 5 agosto 2016 ed assunta nella dovuta forma dell’atto pubblico per Notaio Mariellina Rosa Lenoci, in Bari, Repertorio n. 12789, Raccolta n. 4081, con la quale sono state proposte modificazioni allo statuto di che trattasi;

VISTA la relazione illustrativa del Direttore Generale Spettacolo prot.n. 11412 dell’8 settembre 2016;


RITENUTO di approvare le modificazioni allo statuto della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari come raccolto per atto pubblico sopra citato;

DECRETA:

Art.1

1.Alla luce di quanto esposto in premessa, sono approvate le modificazioni proposte allo Statuto della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari con deliberazione del Consiglio di Indirizzo del 5 agosto 2016, assunta nella forma dell’atto pubblico per Notaio Mariellina Rosa Lenoci, in Bari, Repertorio n. 12789, Raccolta n. 4081.

Roma, 30 SET 2016



Al sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445/  
attesta che la presente copia composta di n. 1 fogli,  
conforme all'originale.  
Roma, li 30/09/2016

IL MINISTRO

Allegato "A" all'atto n. 12789 di repertorio e n. 4081 di raccolta

**TITOLO PRIMO: SEDE - OGGETTO - GESTIONE**

- Articolo 1 -

Fondazione

1. La "Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato costituito con legge 11 novembre 2003 n. 310 ha sede in Bari, svolge la propria attività in Italia ed all'estero ed è regolata dal presente Statuto.

2. Concorrono a sostenere la Fondazione lo Stato, la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Bari, nonché i soggetti di cui ai successivi articoli 7 e ss.

- Articolo 2 -

Finalità, oggetto ed attività strumentali

1. La Fondazione è senza fine di lucro ed ha lo scopo di dotare Bari, la Città Metropolitana di Bari, nonché la Regione Puglia di una struttura essenziale per lo sviluppo dell'attività lirico - sinfonica.

2. La Fondazione in particolare:

a) persegue la diffusione dell'arte lirico - musicale in tutte le forme in cui essa può esprimersi realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di teatro musicale, di danza, di concerti;

b) realizza in ambito nazionale e internazionale manifestazioni musicali, di teatro lirico e di balletto;

c) assicura la salvaguardia, la conservazione e la tutela del nome, del logo, del marchio, dell'immagine e del patrimonio produttivo, musicale, storico artistico e professionale del Teatro Petruzzelli e della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonché di ogni manifestazione da essi organizzata o allestita;

d) sostiene la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici e di sartoria;

e) fornisce ed organizza servizi finalizzati alla gestione di sedi teatrali e di locali adibiti alla realizzazione di eventi musicali, lirici, sinfonici, corali, teatrali e di danza e/o affini;

f) cura l'istituzione e la gestione - per le esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici e tecnici nel settore lirico, sinfonico, corale, di teatro musicale e della danza - di centri regionali, nazionali o internazionali di formazione professionale, anche in collaborazione con i conservatori musicali della Puglia e nazionali;

g) promuove la ricerca nel settore del teatro lirico, anche attraverso attività collaterali;

h) cura la promozione e organizzazione di mostre, manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, nonché la gestione di corsi di formazione professionale nei settori del teatro, della musica e

più in generale in quello culturale;

i) crea rapporti di collaborazione con organismi di produzione e diffusione di musica, di teatro musicale e di balletto, università, accademie, conservatori e istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni finalizzati all'ottenimento di economie di gestione, miglioramenti della qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del personale;

j) coordina programmi e realizza attività in stabile coordinamento con le altre fondazioni liriche al fine di conseguire economie di scala nella gestione delle risorse del settore, una maggiore offerta di spettacoli, la coproduzione di nuovi allestimenti scenici e di manifestazioni culturali dirette alla diffusione della musica lirico sinfonica;

k) programma specifiche attività rivolte alla formazione musicale delle generazioni più giovani in collaborazione con i provveditorati agli studi e gli organi ministeriali competenti in materia di cultura;

l) realizza, con le tecnologie più appropriate, incisioni discografiche, registrazioni audio - video, attività editoriali in genere;

m) cura la diffusione radio - televisiva degli spettacoli prodotti o rappresentati, sfruttando i diritti commerciali di tali produzioni;

n) provvede alla gestione dei teatri ad essa affidati per l'attività lirico - sinfonica.

3. In ogni sua attività, principale od accessoria, la Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e nel rispetto delle condizioni di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario della gestione.

4. Nello svolgimento della sua attività, la Fondazione sviluppa ogni forma di collaborazione e di coordinamento con le istituzioni della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Bari che perseguono finalità analoghe.

5. La Fondazione può svolgere, in conformità con gli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie e ogni attività finanziaria e patrimoniale di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile per il perseguimento delle proprie finalità.

## **TITOLO SECONDO: RISORSE**

- Articolo 3 -

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle

spese correnti di funzionamento e gestione ordinaria.

- Articolo 4 -

Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione è costituito:

- a) dagli apporti dello Stato, della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Bari, specificamente destinati alla dotazione;
- b) dai contributi dei Fondatori privati destinati alla dotazione;
- c) dai diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli;
- d) dai diritti di uso, anche non esclusivo, di altri teatri o spazi analoghi concessi gratuitamente alla Fondazione;
- e) da ogni altro apporto, contributo, bene mobile o immobile, pervenuti da donazioni, eredità e legati che l'elargitore o, in mancanza di specifiche indicazioni, il Consiglio di Indirizzo, abbia destinato alla dotazione della Fondazione.

2. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della sua denominazione storica e dell'immagine delle strutture teatrali ad essa affidate. Può consentirne o concederne l'uso per le iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

- Articolo 5 -

Fondo di gestione

1. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione si avvale delle seguenti fonti di finanziamento della gestione:

- a) contributi ordinari e straordinari erogati dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Provincia e dal Comune di Bari non specificamente destinati al fondo di dotazione;
- b) apporti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e all'articolo 24 del decreto legislativo 9 giugno 1996 nr. 367, e successive modificazioni;
- c) contributi dei Fondatori privati e dei Sostenitori di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- d) redditi dei beni costituenti il patrimonio;
- e) proventi derivanti dalle proprie attività;
- f) avanzi di gestione, fermo il divieto di distribuzione di utili o altre attività patrimoniali, purché non destinati alla dotazione;
- g) ogni ulteriore bene e attività patrimoniale non espressamente destinato al fondo di dotazione.

**TITOLO TERZO: FONDATORI PUBBLICI E INTERVENTO DEI PRIVATI**

- Articolo 6 -

Fondatori pubblici

1. Sono Fondatori pubblici lo Stato, la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Bari.

2. I Fondatori pubblici diversi dallo Stato comunicano entro il trenta settembre di ogni anno il contributo che intendono erogare

per la gestione ordinaria della Fondazione dell'anno successivo e del triennio successivo, anche al fine delle deliberazioni di cui al successivo articolo 20 comma 1, lett. a.

- Articolo 7 -

Intervento dei privati

1. Possono concorrere a sostenere la Fondazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, secondo le disposizioni seguenti, anche soggetti diversi dai Fondatori pubblici, i quali assumono la qualità di Fondatori privati o di Sostenitori.

2. I soggetti di cui al comma che precede possono essere persone fisiche o enti, pubblici o privati, anche non riconosciuti, italiani o stranieri.

3. In nessun caso coloro che concorrono a sostenere la Fondazione possono ripetere i contributi versati o rivendicare diritti sul suo patrimonio.

4. L'apporto complessivo dei soggetti di cui al presente articolo al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del quaranta per cento (40%) del patrimonio stesso.

- Articolo 8 -

Fondatori privati

1. Sono Fondatori privati i soggetti che singolarmente assicurano, per almeno due anni consecutivi, un apporto annuo al fondo di dotazione e alla gestione non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo con apposita delibera e, in ogni caso, non inferiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio della Fondazione come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2. I Fondatori privati possono nominare un componente del Consiglio di Indirizzo se, come singoli o cumulativamente, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto al fondo di gestione non inferiore al 5% (cinque per cento) del totale dei contributi statali, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto in materia di composizione del Consiglio di Indirizzo. Per raggiungere tale percentuale i Fondatori privati interessati possono cumulare le proprie partecipazioni, dichiarandolo per atto scritto. Nessun fondatore privato può sottoscrivere più di una dichiarazione.

3. In presenza di più Fondatori privati in possesso dei requisiti di cui al comma che precede, la nomina spetta a chi, singolarmente o cumulativamente, fornisca il contributo più elevato.

4. La permanenza nel Consiglio di Indirizzo del rappresentante nominato dai Fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi ultimi dell'apporto annuo al fondo di dotazione e al fondo di gestione dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2.

5. I Fondatori privati che non dovessero nominare, neanche congiuntamente, un componente del Consiglio di indirizzo, partecipano, senza diritto di voto, a specifiche riunioni propedeutiche all'approvazione di questioni di particolare rilievo per la vita della Fondazione e individuate come tali dal Consiglio di Indirizzo.

6. L'ingresso di ciascun Fondatore privato deve in ogni caso essere deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

7. Il Consiglio di indirizzo determina la destinazione al fondo di dotazione ovvero al fondo di gestione dei contributi erogati dai Fondatori privati.

8. Di ciascuna accettazione di concorso patrimoniale e finanziario da parte dei Fondatori privati, nonché dei diritti, degli obblighi e degli impegni da essi assunti, la Fondazione dà atto con deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

- Articolo 9 -

#### Sostenitori

1. Sono Sostenitori i soggetti che intervengono con contributi economici a sostegno delle attività della Fondazione.

2. I contributi dei Sostenitori sono destinati al fondo di gestione.

3. Il Consiglio di indirizzo determina annualmente il contributo minimo per l'acquisizione della qualità di Sostenitore.

4. Ai fini del raggiungimento della percentuale del 5% (cinque per cento) necessario per partecipare alla nomina di un componente del Consiglio di Indirizzo, i Sostenitori che abbiano contribuito con un apporto alla gestione non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 8, comma 1, possono consentire che il loro contributo sia cumulato a quello di uno o più Fondatori privati. In questo caso i Sostenitori debbono esprimere la loro volontà a confermare il proprio impegno per un biennio e l'impegno deve essere espresso nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, lett. e, e il Consiglio di Indirizzo deve assumere la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 8.

- Articolo 10 -

#### Acquisto della qualità di Fondatore e di Sostenitore

1. Possono assumere la qualità o di Fondatore o di Sostenitore della Fondazione coloro i quali ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Indirizzo. La domanda deve contenere:

a) la chiara indicazione della qualità, di Fondatore privato o di Sostenitore, che si intende assumere;

b) tutte le notizie necessarie a consentire una completa identificazione e conoscenza del soggetto istante;

c) per i Fondatori privati, l'ammontare delle contribuzioni che, nel rispetto sia dei minimi sia delle modalità di cui all'art. 8,

si intende destinare al fondo di dotazione e di quelle che si intende destinare alla gestione;

d) per i Sostenitori, l'ammontare delle contribuzioni che, nel rispetto dei minimi di cui all'art. 9, si intende effettuare per la gestione;

e) l'obbligo ad effettuare i versamenti annuali nei termini che ciascun soggetto deve precisare nella domanda; la Fondazione, per esigenze di programmazione e di bilancio, può indicare i periodi dell'anno entro i quali le domande devono pervenire ed i versamenti essere effettuati; l'impegno ad effettuare il versamento da parte dei Fondatori privati deve essere reso nella forma dell'atto pubblico;

f) il numero di anni per i quali viene assunto l'obbligo alla contribuzione per la gestione, che per i Fondatori privati, giusta quanto disposto dall'art. 8, comma 1, non può essere inferiore a due.

2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Indirizzo, che può chiedere qualunque documento integrativo per una compiuta istruttoria della domanda.

#### - Articolo 11 -

Riconoscimento e perdita della qualità di Fondatore privato e di Sostenitore

1. La qualità di Fondatore privato o di Sostenitore si acquisisce con la comunicazione di accettazione da parte della Fondazione e con il versamento della somma dovuta per il primo anno.

2. Lo stato di Fondatore o di Sostenitore si perde:

a) per la scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 1, lett. f;

b) qualora, decorsi novanta giorni dal termine indicato per ciascun anno, non si sia provveduto al versamento delle somme promesse, pur in assenza di messa in mora da parte della Fondazione e fermo restando il diritto della Fondazione all'adempimento;

c) per decadenza deliberata, in presenza di gravi motivi, dal Consiglio di Indirizzo.

#### - Articolo 12 -

Pubblicizzazione della qualità di Fondatore privato e di Sostenitore

1. I Fondatori privati e i Sostenitori possono rendere nota tale loro qualità in ogni forma consentita che sia consona al prestigio e alla rilevanza culturale della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo può chiedere l'immediata interruzione di forme di pubblicizzazione delle qualità di Fondatore privato e di Sostenitore che possano apparire lesive del nome e della identità della Fondazione. In mancanza, il Consiglio di Indirizzo può

deliberare la decadenza ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c.  
2. Venuto meno lo stato di Fondatore e di Sostenitore per le cause indicate all'articolo 11, comma 2, è interdetta, in qualunque forma, la prosecuzione della sua utilizzazione.

- Articolo 13 -

Registro dei Fondatori privati e dei Sostenitori e Regolamento  
1. Il Consiglio di Indirizzo conserva un registro aggiornato dei Fondatori privati e dei Sostenitori della Fondazione, con ogni notizia ad essi relativa.

2. Il Consiglio di Indirizzo può emanare uno o più regolamenti diretti a disciplinare le figure e le attività dei Fondatori privati e dei Sostenitori.

#### **TITOLO QUARTO: ORGANI DELLA FONDAZIONE**

- Articolo 14 -

Indicazione degli organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Indirizzo;
- c) Il Sovrintendente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I componenti degli organi della Fondazione, con l'eccezione del Presidente, che dura in carica sino alla permanenza nella funzione di Sindaco del Comune di Bari o, se da questi nominato, alla permanenza nella funzione del nominante, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. Una volta scaduti, gli organi continuano ad esercitare le proprie funzioni, nei limiti dell'ordinaria amministrazione o delle necessità o utilità imposte da ragioni di urgenza, relative anche ad esigenze della produzione, sino all'insediamento dei nuovi Organi.

4. Il compenso degli Organi è determinato dal Consiglio di Indirizzo in conformità ai criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In ogni caso, al Presidente ed ai Consiglieri di Indirizzo spetta il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per la funzione.

- Articolo 15 -

Il Presidente e il vice Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Bari ovvero persona da lui nominata.

2. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) convoca il Consiglio di Indirizzo e lo presiede, fissandone l'ordine del giorno;
- c) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario



per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;

- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- e) tutela il buon andamento delle attività della Fondazione;
- f) cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- g) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci un Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Indirizzo fra i propri componenti. Il Vice Presidente, nei confronti dei terzi, legittima la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la propria firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

- Articolo 16 -

Il Consiglio di Indirizzo - composizione e nomina

1. Il Consiglio di indirizzo è formato da sei componenti, compreso il Presidente che lo presiede, secondo quanto di seguito specificato.

2. Un componente è nominato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, uno dal Presidente della Regione Puglia, uno dal Presidente della Provincia di Bari ed uno dal Sindaco del Comune di Bari. Un ulteriore componente è nominato dai Fondatori privati secondo quanto disposto dall'art. 8.

3. In mancanza di Fondatori privati o comunque qualora essi non esercitino il potere di nomina del componente del Consiglio di Indirizzo nei modi e nei tempi previsti, il sesto componente è designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Tuttavia, il componente così nominato decade nel momento in cui il sopravvenuto verificarsi dei presupposti di cui sopra consente al Fondatore privato di procedere alla nomina di cui al precedente comma.

- Articolo 17 -

Requisiti dei componenti del Consiglio di Indirizzo

1. I componenti del Consiglio di indirizzo devono possedere requisiti di professionalità attinenti, direttamente o indirettamente, allo svolgimento di mansioni direttive e/o organizzative di natura imprenditoriale, o inerenti all'attività di produzione e diffusione dell'arte musicale o alle attività proprie delle professioni liberali.

2. I componenti del Consiglio di Indirizzo debbono inoltre possedere il requisito della notoria onorabilità. In conseguenza non posso fare parte del Consiglio di Indirizzo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste:

- dall'art. 2382 c.c.;
- dall'art. 15, comma 1, lettere a), b), c) ed f) della legge 19 marzo 1990 n. 55;

- dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 nr. 39.

3. Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio di Indirizzo verifica che i propri componenti siano in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2 e, in caso di verifica negativa, ne notifica formalmente le motivazioni sia agli interessati (che potranno entro quindici giorni presentare controdeduzioni) sia ai soggetti da cui la nomina proviene. Trascorso tale termine il Consiglio ne dichiara la decadenza, notificandola ai soggetti da cui la nomina proviene al fine di promuoverne la sostituzione.

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo decadono di diritto dalla nomina:

a) se nel corso del mandato si determini a loro carico una delle circostanze previste dal comma 2;

b) se siano assenti, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

5. La decadenza è dichiarata dallo stesso Consiglio di Indirizzo nella prima seduta successiva al momento in cui ha avuto notizia dell'evento che è causa della decadenza.

6. I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

- Articolo 18 -

Durata in carica del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo, ad eccezione del Presidente, dura in carica cinque anni dalla prima riunione del Consiglio stesso ed i singoli componenti sono rinominabili secondo le disposizioni di legge. Nel caso previsto dal secondo periodo dell'art. 16, comma 3, il Consigliere designato dal Fondatore privato dura in carica per il residuo periodo del quinquennio nell'ambito del quale è stato nominato, ferma restando l'applicazione dell'art. 8, comma 4.

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nel corso del quinquennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica.

- Articolo 19 -

Convocazioni e Adunanze del Consiglio di Indirizzo

1. La convocazione del Consiglio di Indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine

per l'invio della convocazione è ridotto a ventiquattro ore. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.

2. Il Sovrintendente partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Indirizzo; non partecipa alla trattazione di questioni per le quali si trovi in conflitto di interessi.

3. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono altresì partecipare i componenti del Collegio dei Revisori, ai quali va inviato l'avviso di convocazione.

4. Se richiesto dal Sovrintendente o da almeno un componente del Consiglio di Indirizzo, possono essere invitati ad assistere alle riunioni il Direttore Artistico e/o il Direttore Amministrativo.

5. Il Consiglio di indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei revisori dei conti ed il Sovrintendente.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. I verbali delle adunanze del Consiglio di Indirizzo sono redatti in forma sintetica e trascritti, in ordine cronologico, su un unico libro; essi devono essere sottoscritti dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente) e dal Segretario nominato dal Consiglio anche tra soggetti esterni al Consiglio, e previamente vincolato, mediante la sottoscrizione di idoneo impegno, alla più rigorosa riservatezza.

- Articolo 20 -

Attribuzioni e poteri del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni, con l'obbligo di assicurare il pareggio di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 17 del decreto legge 8 agosto 2013 nr. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013 nr. 112:

a) approva il bilancio preventivo annuale, il bilancio preventivo triennale entro la fine dell'esercizio precedente a quello del primo anno cui il bilancio si riferisce;

b) approva il bilancio di esercizio annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo. Quando particolari esigenze relative alla struttura, all'oggetto e all'attività lo richiedano, tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- c) approva la Stagione artistica predisposta dal Sovrintendente;
  - d) propone al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la nomina del Sovrintendente, individuandolo tra qualificati profili professionali nel settore lirico - musicale e gestionale;
  - e) propone, con provvedimento motivato, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la revoca del Sovrintendente per gravi e comprovate ragioni;
  - f) nomina il Vice Presidente della Fondazione;
  - g) nomina il Segretario del Consiglio;
  - h) formula, su proposta del Presidente o di due Consiglieri, le modifiche da apportare al presente Statuto, la cui approvazione è demandata al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
  - i) redige ed approva, nell'osservanza dello Statuto e della normativa di settore, regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;
  - j) approva la pianta organica e le sue eventuali modifiche;
  - k) promuove l'acquisizione di risorse finanziarie provenienti dai privati;
  - l) valuta le istanze presentate ai sensi dell'art. 10 dagli aspiranti Fondatori privati e Sostenitori e delibera su di esse.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo esercitano in piena autonomia le loro funzioni e rispondono soltanto nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono. Sono tenuti alla rigorosa riservatezza sullo svolgimento della propria attività nonché sull'attività e sul funzionamento della Fondazione.

- Articolo 21 -

#### Il Sovrintendente

1. Il Sovrintendente è nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo su proposta del Consiglio di Indirizzo fra soggetti dotati di comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di attività musicali e di gestione ed organizzazione di enti consimili, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità richiamati dal precedente art. 17.
2. Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione e può essere coadiuvato da un Direttore artistico e da un Direttore amministrativo. Il Sovrintendente può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato su proposta del Consiglio di Indirizzo.
3. Il Sovrintendente cessa dall'incarico unitamente al Consiglio di Indirizzo che lo ha proposto e può essere riconfermato.
4. Il Sovrintendente, sentito il Consiglio di Indirizzo, può

nominare e revocare il Direttore artistico individuandolo tra soggetti dotati di comprovata competenza in ambito lirico musicale e teatrale. Il Direttore artistico cessa dall'incarico insieme al Sovrintendente e può essere riconfermato.

5. Il Direttore artistico, se nominato, coadiuva il Sovrintendente nella stesura dei programmi di attività e nella conduzione artistica della Fondazione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

5 bis. Il Sovrintendente può nominare un Direttore amministrativo che lo coadiuvi nella gestione amministrativa e contabile della Fondazione scegliendolo all'interno di una rosa di candidati dei quali sia stato accertato, con una procedura comparativa ad evidenza pubblica, il possesso di comprovate e pertinenti competenze ed esperienze. Il Sovrintendente risponde direttamente dell'attività del Direttore amministrativo. In caso di cessazione dall'incarico del Sovrintendente, il Direttore amministrativo, se non confermato dal nuovo Sovrintendente, resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore amministrativo.

6. Il Sovrintendente:

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi a persona da lui nominata;

b) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

c) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, predispone, di norma entro il quindici novembre di ogni anno, il bilancio preventivo, da inviare, entro i quindici giorni successivi, sia ai Revisori per il loro parere sia al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

d) predispone e comunica al Consiglio di Indirizzo e ai Revisori il bilancio di esercizio annuale con la relativa relazione. Il bilancio deve essere inviato ai Revisori almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la discussione in Consiglio per la sua approvazione;

e) di concerto con il Direttore artistico, ove nominato, e sulla base del bilancio preventivo, ove già approvato dal Consiglio di Indirizzo, ovvero degli indirizzi di gestione economica e finanziaria forniti dal Consiglio di Indirizzo, predispone i programmi dell'attività artistica da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

f) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e nei limiti del vincolo di bilancio stabilito dal Consiglio di Indirizzo, l'attività di produzione artistica della Fondazione, le attività connesse e strumentali ed il personale dipendente;

g) può nominare i propri consulenti e collaboratori, tra cui il

Direttore musicale, ai quali può delegare singole materie o specifiche attività; dette figure professionali cessano dall'incarico insieme al Sovrintendente e possono essere riconfermate;

h) ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di sua competenza.

- Articolo 22 -

#### Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti competente per territorio tra i magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'Economia e Finanze e uno dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

2. Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

3. I Revisori dei Conti possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Indirizzo.

4. All'attività del Collegio si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile, nonché quelle compatibili al riguardo poste da altre norme di legge.

5. Il Collegio dei Revisori riferisce almeno ogni trimestre con opportuna relazione al Ministero dell'Economia e Finanze e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

6. Il controllo contabile sulla Fondazione e, ove occorra, l'attività di revisione del bilancio, possono essere esercitati da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'incarico del controllo contabile è conferito per un triennio dal Sovrintendente.

7. Si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni degli articoli 2409 bis e septies del codice civile.

#### **TITOLO QUINTO: BILANCIO**

- Articolo 23 -

#### L'esercizio finanziario e i bilanci

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Sovrintendente ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.

3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio.

4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

5. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Indirizzo entro quattro mesi, o in presenza di particolari esigenze, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

6. Il bilancio di esercizio, entro trenta giorni dall'approvazione, viene trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

7. Le eventuali eccedenze di gestione sono destinate al fondo di gestione della Fondazione, se non diversamente stabilito.

8. Il Sovrintendente predispone di norma entro il quindici novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo sottopone all'esame del Consiglio di Indirizzo che provvede all'approvazione entro il trentuno dicembre dello stesso anno.

#### **TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### **- Articolo 24 -**

##### **Avvocatura dello Stato**

1. La Fondazione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

##### **- Articolo 25 -**

##### **La cessazione della Fondazione**

1. Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione cessi le sue attività, i beni residui, in sede di liquidazione, sono devoluti ad enti che svolgano attività similari e a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, di cui al comma 2, sentiti il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Puglia, la Provincia ed il Comune di Bari.

2. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, accertate le cause che determinano la cessazione delle attività della Fondazione, nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

##### **- Articolo 26 -**

##### **Entrata in vigore e norme di rinvio**

1. Una volta approvato il presente Statuto da parte Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, gli Organi di cui all'art. 14 dovranno essere ricostituiti. Il presente Statuto sarà depositato nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Bari dopo la la sua approvazione.

2. Per quanto non espressamente disciplinato - in quanto compatibili - si applicano le disposizioni del codice civile ed in particolare le norme inserite nel Libro V, come modificate dal

decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.

F.to: Giovanni Carofiglio - Mariellina Rosa Lenoci Notaio, segue  
impronta del sigillo.